

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Art. 34 Designazione del sostituto del difensore.

1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo [96](#) comma 2 del codice.